

N. 199/2014 R.G.

Avv. GIANNI CECCARELLI
Via Cappelletta della Giustiniana, 65
00123 ROMA
Tel. 06.30363560 - Fax 06.30356602
Via del Teatro, 10
01039 VIGNANELLO (VT)
Tel. 0761 754578 - Fax 0761 756957



TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Lavoro

Il Giudice designato, Maria Giulia Cosentino;
letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.3.2014;
nella causa tra

DANILO RONDINELLA

(Avv.ti Ceccarelli e Carbonetti)

E

CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI S.R.L. (contumace)

visto l'art. 1, comma 49, l. 92/2012;

OSSERVA

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 28.9.2011 all'11.7.2013, data in cui gli è stato comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comportamento, poiché, a dire della società, egli si era assentato per 180 giorni nell'arco dello stesso anno.

Egli censura il provvedimento espulsivo sostenendo che l'art. 125 del CCNL di riferimento ("Vigilanza Privata") prevede un periodo di comportamento di 240 giorni di malattia, se riferibili a più episodi morbosì nell'arco di un anno solare, ovvero di 300 giorni ancorché non continuativi se, come nel caso di specie, alla luce della documentazione medica, riferiti allo stesso episodio morbosì (un'ischemia cerebrale e i suoi effetti).

Ha chiesto, pertanto, di dichiarare illegittimo il licenziamento con condanna alla reintegra del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni perdute e della omessa contribuzione, con vittoria di spese, da distrarsi.

La convenuta, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio e all'udienza del 5.3.2014 il giudice ne ha dichiarato la contumacia e si è riservato di decidere.

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Signor **DANILO RONDINELLA**, nato a Roma in data 22/3/1965, residente in Roma alla Via Giorgio Bo n. 5, *C.F.* : *RND DNL 65C22 L117T*, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cappelletta della Giustiniana n. 68 presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli (*C.F.*: CCC GNN 71D24 M082J, *N. FAX*: 0630090031, *PEC*: gianniceccarelli@ordineavvocatiroma.org), dell'Avv. Francesca Barbaro Francesca Barbaro (*C.F.*: BRB FNC 73A67 H501E, *N. FAX*: 0630090031, *PEC*:francescabarbaro@ordineavvocatiroma.org), e dell'Avvocato Filippo Carbonetti (*C.F.*: CRB FPP 72C03 H501S, *PEC*: filippocarbonetti@ordineavvocatiroma.org; *N. FAX*: 0630090031), che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti stesa in calce al presente atto e che espressamente dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione di legge tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata sopra specificati;

PREMESSO

- che con ordinanza emessa in data 18/3/14, cronologico n. 28034/14, nel giudizio RGN. 199/14 promosso dal Signor **DANILO RONDINELLA** nei confronti della **CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI srl**, il Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, dichiarava l'illegittimità del licenziamento irrogato il 11.7.2013 e per l'effetto condannava il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione ;



- che il suddetto titolo, munito della formula esecutiva in data 25/3/14, veniva notificato al soggetto obbligato in data 6/6/14 ;

- che però la **CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI srl** nulla corrispondeva in favore del Signor **DANILO RONDINELLA** e pertanto è tuttora debitrice delle seguenti somme risultanti dai conteggi elaborati dalla Dott.ssa Meacci Eleonora e prodotti in allegato (doc. n. 2):

Retribuzione non corrisposta	€	24.499,96
TFR	€	1.684,55
Contributi a carico del lavoratore	€	-2.331,00
TOTALE	€	23.853,51

- che la retribuzione globale di fatto emerge con chiarezza dai documenti di prospetto paga predisposti dalla stessa Società resistente (doc. n. 3);

- che il suddetto credito è fondato su prova scritta come dai documenti che si allegano;

- che il ricorrente legale, in nome e per conto del Signor Danilo Rondinella, comunicava alla Società resistente la risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro ricostituito giusta ordinanza del Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro, R.G. 199/14 (doc. n. 4);

Tutto ciò premesso il Signor **DANILO RONDINELLA**, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c., voglia ingiungere alla **CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI srl**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua sede sita in Roma alla Via Frattina n. 10, di pagare in favore del Signor **DANILO**



RONDINELLA la somma di € **23.853,51, OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE**, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché le spese, competenze e onorari del presente procedimento, come da nota spese che si allega, nonché le spese di registrazione e quelle di notifica e successive occorrenze in caso di esecuzione forzata.

SI CHIEDE CHE VENGA CONCESSA LA PROVVISORIA ESECUTORIETA' DELL'EMANANDO DECRETO PER MATERIA, anche in considerazione del fatto che il Signor Rondinella non è attualmente occupato e, pertanto, le somme dovute sono necessarie a soddisfare bisogni di carattere alimentare.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9 legge 488/1999 e successive modifiche, che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato per materia come da allegata autocertificazione della situazione reddituale del Signor **DANILO RONDINELLA**.

Si allegano i seguenti documenti in copia :

01. ORDINANZA EMESSA IN DATA 18/3/14, CRONOLOGICO N. 28034/14, NEL GIUDIZIO RGN. 199/14, DAL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA IL 25/3/14 E NOTIFICATA IL 6/6/14 ;
02. CONTEGGI A CURA DELLA DOTT.SSA MEACCI ELEONORA;
03. COPIA BUSTE PAGA;
04. COMUNICAZIONE RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A MEZZO PEC;
05. AUTOCERTIFICAZIONE;
06. NOTA SPESE.

Roma, li 28 settembre 2015

